

Determinazione n. 861

del 14 novembre 2025

SETTORE - UFFICIO PUBBLICA ASSISTENZA PUBBLICA ASSISTENZA

OGGETTO:

Servizi assistenziali minore straniero non accompagnato (codice n. 7 MSNA) collocato presso Comunità Alloggio "I Lilia di Camilla" gestita dalla Società Cooperativa Sociale "Il Girasole". Periodo novembre/dicembre 2025. (CIG n. B7F2D61498)

Il Dirigente/Funzionario delegato

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
- l'art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/1994
- l'art. 13 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018;
- il decreto sindacale n. 4 del 13/12/2024 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 16/12/2024 al 31/12/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025 2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 17/02/2025 con la quale è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025 – 2027 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 169 del D.Lqs. n. 267/2000 – TUEL;

Considerato che:

- il citato P.E.G. assegna in gestione al sottoscritto il capitolo n. 20134/1 che presenta la necessaria disponibilità per gli adempimenti di cui all'art. 13 del regolamento comunale di contabilità:
- dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha una funzione autorizzatoria per tutti i Comuni;

Richiamato l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

Richiamati:

- l'art. 37 della Legge n. 184 del 04.05.1983, secondo cui al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono, si applica la legge italiana in materia di adozione, affidamento e di provvedimenti necessari in casi d'urgenza;
- la Convenzione sui diritti del fanciullo siglata a New York il 20.11.1989 ratificata dall'Italia con L. n. 176/1991 che dispone che "ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato" pertanto, i minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti da detta Convenzione;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 19, comma 1 bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai sensi del quale in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati;
- la Legge n. 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Legge Regionale n. 3 del 12.03.2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in G.U. 05 aprile 2013, n. 80;
- l'art. 19 del decreto legislativo n. 142/2015;
- il Regolamento (UE) 2016/676 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Vademecum per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, elaborato dal Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione), con il supporto dell'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo (EASO), e la collaborazione di Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Servizio Centrale del sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione), Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM);

Dato atto che:

- si definisce minore straniero non accompagnato (MSNA) "Il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano";
- il MSNA, in quanto minore non accompagnato, secondo la normativa vigente deve essere collocato in luogo sicuro ai sensi dell'art. 403 del c.c.;
- nell'assetto attuale, sono previste una fase di prima accoglienza in strutture governative ad alta specializzazione e un'accoglienza di secondo livello nell'ambito del SAI e che in caso di temporanea indisponibilità nei centri di prima accoglienza o nei centri di seconda accoglienza, l'assistenza e l'accoglienza dei minori sono temporaneamente assicurate dal Comune (art. 19, comma 3);
- i MSNA godono degli stessi diritti in materia di protezione dei minori italiani e comunitari;

Considerato che i servizi sociali comunali hanno preso in carico un MSNA, i cui dati personali sono indicati agli atti d'ufficio, presentatosi spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Rovato, dove ha riferito di essere sul territorio comunale senza una figura adulta di riferimento;

Dato atto che, alla data odierna, non esistono convenzioni attive in Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, come modificato dall'art. 1 della legge 191/2004, aventi ad oggetto servizi comparabili con il servizio in oggetto;

Dato atto che il minore straniero non accompagnato (codice n. 7 – MSNA) è stato inserito, a decorrere dal 6 agosto 2025, presso la Comunità alloggio "I Lilia di Camilla", gestita dalla Società Cooperativa Sociale "II Girasole", con sede in via Roma n. 89 a Felitto (SA), P.IVA/C.F. 04410770657;

Ravvisata la necessità di assumere l'impegno di spesa per il periodo novembre/dicembre 2025;

Considerato che la spesa per l'inserimento del minore nella suddetta comunità, per il periodo novembre/dicembre 2025, ammonta complessivamente ad € 5.490,00 (Iva inclusa), corrispondente a n. 61 giorni al costo giornaliero di € 90,00 (Iva inclusa);

Dato atto che:

- una parte del costo giornaliero per l'ospitalità dei minori, nella misura massima, a decorrere dal 01.01.2023, di € 100,00 al giorno, è a carico del fondo Nazionale per l'Accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA), per i comuni che ne fanno richiesta (sono esclusi i minori in prosieguo amministrativo);
- la richiesta di accesso al fondo MSNA va inoltrata alla Prefettura con le modalità di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 2811 del 06.03.2019 e successive modifiche, con cadenza trimestrale;

Visto il documento di regolarità contributiva (DURC), agli atti, con scadenza validità 25/02/2026;

determina

1) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la somma complessiva di € 5.490,00 a favore della Società cooperativa Sociale "Il Girasole", con sede in via Roma n. 89 a Felitto (SA), P.IVA/C.F. 04410770657, ente gestore della Comunità alloggio "I Lilia di Camilla", per l'inserimento del MSNA indicato in premessa per il periodo novembre/dicembre 2025, imputandola come segue:

Beneficiario/Fornitore (C.F. o P.IVA)	Importo impegnato	di cui: importo IVA	% Aliquota IVA
Società cooperativa Sociale "Il Girasole"	€ 5.490,00	€ 261,43	5%
via Roma n. 89 - Felitto (SA) P.IVA/C.F. 04410770657			

Anno di imputazione contabile		lission ogrami Titolo		Codice piano finanziario	Capitolo	Impegno
2025	12	01	1	1.03.02.15.008	20134/1	1717

C.U.P.:	////	C.I.G.:	B7F2D61498			
Termine contrattuale di pagamento: 30 giorni dalla data di ricezione della fattura						

- 2) di dare atto che il rimborso, non quantificabile, da parte dello Stato delle spese sostenute per l'accoglienza del MSNA, verrà introitato sul cap. 21020/61 denominato "Contributo Ministeriale minori non accompagnati", accertamento n. 4094 del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- 3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- 4) di dichiarare che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013, art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii.), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Responsabile;
- 5) di stipulare il relativo contratto mediante ordinativo per corrispondenza;
- 6) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente/Funzionario delegato ANDREIS ANNALISA (firmato digitalmente)

Determinazione n. 861 del 14 novembre 2025